

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

RICORSO

PER: Mariotto Antonella (C.F. MRTNNL58L53H501U); Di Carluccio Domenico (C.F. DCRDNC81D07B963R); Enarsi Leila (C.F. NRSLE72M47G274X); Corinaldesi Mariella (C.F. CRNMLL69H67E388P); Zamporlini Loredana (C.F. ZMPLDN58D43H501Y); Gualtieri Patrizia (C.F. GLTPRZ62S64C352V) rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V, PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusta delega in calce al ricorso introduttivo. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030

RICORRENTI

CONTRO: il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e contro il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Miur – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona del Ministro pro-tempore o del diverso legale rappresentante pro-tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186,

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI:

SALEMME MARIA PIA domiciliata in Via Pigorini n. 24 Roma (ammessa alle prove scritte con un punteggio pari a 83 nella Regione Lazio)

CONTROINTERESSATO

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

Dell'esito delle prove preselettive del 11, 12 e 13 giugno 2019 relative al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami), nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale con decreto DDG n. 368 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale con decreto DDG 267 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Regionale con decreto n. 6634 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale con decreto n. 1769 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale con decreto n. 897 del 20.6.2019 nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo

FATTO

1. Gli istanti lavorano alle dipendenze del MIUR in qualità di assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B.
2. Tutti i ricorrenti, in virtù di conferimenti di incarico annuali, hanno ricoperto nel corso dei trascorsi anni scolastici mansioni superiori rispetto al predetto inquadramento contrattuale, sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento.
3. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, art. 1, comma 605: *“E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni”*.
4. In data 28.12.2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) il bando relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti
5. Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso dei requisiti di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 4, comma 1 del bando (*diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione. È fatta comunque salva la possibilità per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio*), presentavano comunque nei termini domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua.

6. Per quanto sopra i ricorrenti nelle date dei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 si sottoponevano presso le sedi indicate dall'amministrazione in ragione dell'ambito territoriale alle prove preselettive, computer-based, della durata massima di 100 minuti, uniche per tutto il territorio, consistenti nella somministrazione di 100 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro risposte, con una sola opzione esatta.
7. In particolare, per i 100 quesiti a risposta multipla, la risposta corretta valeva 1 punto, mentre zero punti sono stati assegnati alle risposte non date o errate.
8. Sono stati ammessi, alla fase successiva (prova scritta), un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione, ai sensi dell'art. 12 comma 6 Bando di Concorso. Sono stati, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
9. Tale criterio di valutazione ha ristretto in modo eccessivo la selezione, escludendo i candidati, tra cui gli odierni ricorrenti, che hanno ottenuto almeno 60 punti su 100, vale a dire che hanno dimostrato una conoscenza sufficiente delle materie oggetto della prova.
10. Infatti, la Sig.ra Mariotto Antonella ha sostenuto la prova preselettiva nella Regione Toscana e ha ottenuto un punteggio pari a 60/100 (punteggio minimo ammissione prova 75/100); Di Carluccio Domenico ha sostenuto la prova preselettiva nella Regione Lombardia e ha ottenuto un punteggio pari a 75/100 (punteggio minimo ammissione prova 76/100); Enarsi Leila ha sostenuto la prova preselettiva nella Regione Lazio e ha ottenuto un punteggio pari a 73/100 (punteggio minimo ammissione prova 83/100); Corinaldesi Mariella ha sostenuto la prova preselettiva nella Regione Marche e ha ottenuto un punteggio pari a 71/100 (punteggio minimo ammissione prova 81/100); Zamporlini Loredana ha sostenuto la prova preselettiva nella Regione Lazio e ha ottenuto un punteggio pari a 80/100 (punteggio minimo ammissione prova 83/100); Gualtieri Patrizia ha sostenuto la prova preselettiva nella Regione Piemonte e ha ottenuto un punteggio pari a 70/100 (punteggio minimo ammissione prova 76/100);
11. In data 19.6.2019 – 20.6.2019 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza dei ricorrenti pubblicavano l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'art. 13 del DDG n. 2015/2018 dal quale si evinceva che:
 - a) Per l'USR Lazio i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 493 con un punteggio di 83;
 - b) Per l'USR Toscana i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 546 con un punteggio di 75
 - c) Per l'USR Lombardia i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 1362 con un punteggio pari a 76
 - d) Per l'USR Piemonte i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 663 con un punteggio pari a 76
 - e) Per l'USR Marche i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 153 con un punteggio pari a 81

* * * * *

Tanto premesso, questo patrocino ritiene opportuno offrire a Codesto Collegio, al fine di meglio potere giudicare della legittimità dell'operato della resistente amministrazione, alcuni cenni essenziali relativi all'exkursus storico professionale e all'evoluzione delle norme di legge e delle sequenze contrattuali riguardante gli assistenti amministrativi c.d. facenti funzione di DSGA.

I ricorrenti, si è detto, svolgono le mansioni attribuite al livello di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sostanzialmente e senza soluzione di continuità dato che, annualmente, vengono loro conferiti sistematicamente gli incarichi a copertura di posti vacanti in organico.

A riguardo le norme che regolano le utilizzazioni del personale dipendente stabiliscono al n. 4 del comma 2 dell'art. 52 del D. Lvo n. 165/2001 che "Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti".

Quanto disposto, tuttavia, è stato fino ad oggi sistematicamente disatteso dall'amministrazione resistente, che in questo modo ha eluso e continua a eludere la ratio della norma di cui sopra, non provvedendo alla copertura dei posti vacanti da DSGA e continuando ad avvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi, ai quali riconosce esclusivamente un trattamento economico, peraltro oggetto di numerosissime controversie innanzi al Giudice del Lavoro a causa dell'iniquità delle norme che lo regolano e soprattutto dell'illegittima attuazione delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica.

Deve inoltre considerarsi che i ricorrenti sono stati ulteriormente pregiudicati dal blocco delle procedure di mobilità professionale e dall'assenza di concorsi utili alla possibilità di acquisire l'inquadramento nel profilo professionale di DSGA.

Ai sensi dell'Articolo 48 – Mobilità professionale del personale ATA -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, i passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art. 46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002, a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006.

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure: Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine, in base al CCNI sulla mobilità del 3.12.2009 e al DM applicativo n. 17 del 9.2.2012.

Il successivo Articolo 49 – Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, stabilisce che per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i ha presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale per il passaggio del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall'area professionale inferiore (area B) all'area immediatamente superiore (Area D), ai sensi dell'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Tale mobilità professionale, ai sensi dell'art. 2 CCNI del 3/12/09, sarebbe dovuta avvenire previo superamento di un esame finale da sostenere a seguito di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale collocato in apposita graduatoria formulata in base al punteggio ottenuto a seguito di apposita prova selettiva sommato ai titoli di servizio, di studio e dei crediti professionali posseduti dagli aspiranti.

Almeno fino all'anno 2009/2010, il personale assistente amministrativo che, come i ricorrenti, era stato impiegato per tanti anni nelle mansioni di DSGA, poteva partecipare alle procedure di mobilità bandite dal MIUR finalizzate ai passaggi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dell'area inferiore all'area immediatamente superiore ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Purtuttavia la disciplina contrattuale delle progressioni verticali veniva abolita dalla combinazione degli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

In base al citato dettato normativo "i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. **Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.** La valutazione positiva conseguita dal dipendente per **almeno tre anni** costituisce titolo

rilevante ai fini della progressione economica e **dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore**".

La c.d. riforma Brunetta, dunque, prevede di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva dei posti non superiore al 50%.

Successivamente, però, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Madia (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), per il triennio 2018-2020, **le norme transitorie del decreto di riforma del pubblico impiego hanno reintrodotta un sistema di passaggio da una categoria inferiore a una superiore, simile, appunto, alle progressioni verticali a suo tempo abolite dalla riforma Brunetta.**

Il sistema delle progressioni verticali del citato dettato normativo **si attua non mediante riserva di posti in concorsi pubblici ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.**

Le nuove progressioni devono essere consentite per il triennio 2018-2020, **allo scopo di valorizzare le professionalità interne.**

Le amministrazioni possono dunque indire procedure selettive riservate ai dipendenti interni. L'attivazione delle selezioni riservate impone di ridurre la percentuale di riserva di posti a personale interno **solo nel caso** in cui l'amministrazione indica concorsi pubblici e si avvalga della previsione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

Sul piano soggettivo, la riforma Madia prevede che la riserva sia rivolta **solo a personale di «ruolo»**, che, quindi, conduce con l'ente interessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, i dipendenti debbono possedere i titoli di studio che sarebbero necessari per accedere se si procedesse a un concorso pubblico.

Le norme transitorie, con riguardo ai contenuti della selezione, contemplano prove per «accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti».

Deve sottolinearsi, a supporto della scrivente difesa, che la selezione deve avvenire anche per titoli e a questo scopo **«la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore».**

Il decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) **all'art. 22, comma 15** prevede infatti che:

“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, **procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.**

Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. **In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del**

decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. **La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore**".

* * *

La prova preselettiva impugnata è del tutto illegittima e viziata per i seguenti

MOTIVI

1) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 e dell'art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Violazione ed erronea applicazione dell'art.407 e segg. e 415 del D.Lvo 16/04/1994 n.297. Eccesso di potere per straripamento. Violazione dell'art.3 della legge 708/190 n.241 - difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost.. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, manifesta illogicità e sbarramento dell'accesso alle prove scritte.

In base agli esiti della prova preselettiva, si riscontra che la soglia minima di ammissione al suddetto concorso varia profondamente da Regione a Regione.

Ad esempio, nel Lazio il punteggio minimo di ammissione è stato di 83, in Sardegna è pari ad 86, in Sicilia addirittura 93 e tale circostanza, a fronte di un test uguale per tutti, provoca un'illegittima discriminazione che comporta la paradossale e irrazionale esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio molto alto rispetto a soggetti che con un punteggio di gran lunga più basso sono stati ammessi alla prova successiva.

Il Bando prevede l'ammissione alla successiva prova scritta per un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili e non consente l'accesso a tutti quei soggetti che hanno conseguito un punteggio finale pari a 60/100.

Questo patrocinio ritiene che tale previsione sia altamente pregiudizievole considerando che il suddetto punteggio supera di gran lunga la mera soglia di sufficienza.

Il bando nel designare per la procedura de qua una prova preselettiva unica non ha previsto alcuna soglia di ammissione alla prova scritta, né precisato che non fosse sufficiente la soglia della sufficienza consistente in un punteggio non inferiore a 60/100.

Il risultato, paradossale, è stato che la soglia di ammissione dei candidati previsti è salita, addirittura, a 74/100, superiore alla soglia delle prove di merito, 7/10 tanto nell'accezione di 21/30 prevista dal bando, quanto nell'identica accezione prevista dal T.U. 297/94.

Se, dunque, la fissazione di un punteggio minimo di 21/30 per le vere e proprie prove concorsuali, quali la prova scritta e quella orale, si pone in linea con le citate disposizioni sia del D.Lvo 297/94 che, come sopra evidenziato, prevede che per il superamento delle uniche prove concorsuali (scritta ed orale) i candidati debbano conseguire un punteggio di 21/30, il risultato conseguito dal meccanismo della prova preselettiva, comunque lo si veda, tradisce invece dette previsioni.

Si badi bene che, nonostante il D.Lvo 297/94 all'art.415 e segg. non preveda affatto nei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale direttivo e dirigenziale della scuola la possibilità di sottoporre i candidati a prove preselettive,

l'Amministrazione resistente ha ritenuto di inserire comunque questo filtro preliminare all'accesso alle prove concorsuali vere e proprie rendendo, per ciò solo, il bando illegittimo. Ma anche a voler ammettere che l'Amministrazione, nel silenzio della disposizione legislativa di rango speciale di cui all'art.407 e segg. del D.Lvo 297/94, potesse comunque prevedere una procedura preselettiva preliminare rispetto alle prove d'esame concorsuali, il bando ed il regolamento devono ritenersi illegittimi laddove non hanno previsto alcuna soglia per il superamento di detta procedura, né hanno previsto, come dovuto, che fosse necessario il conseguimento di un punteggio sufficiente pari a 60/100 quale soglia minima per l'accesso alle prove vere e proprie.

Invero, a fronte della possibilità prevista dal Regolamento sui concorsi pubblici e ribadita dal T.U. sul pubblico impiego, di prevedere nei bandi di concorso che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione dei candidati, l'Amministrazione resistente, nell'introdurre detto meccanismo nella procedura concorsuale de qua, ha violato le disposizioni legislative e regolamentari citate, laddove ha ommesso di fissare numericamente la soglia minima di punteggio, conseguendo il risultato concreto di rendere paradossalmente la prova preselettiva addirittura più ardua - sotto il profilo della valutazione minima da conseguire - delle prove d'esame vere e proprie.

Invero, le votazioni richieste per il superamento di prove d'esame concorsuali (scritte ed orali) è rapportabile a 7/10, mentre per il superamento delle prove preselettive (che non possono chiaramente ed ontologicamente essere equiparate alle prove concorsuali in senso stretto) è stato necessario raggiungere addirittura 7,4/10 (ossia 74/100) non è affatto, sia perché non è qualificata come tale dal legislatore, sia in quanto non risponde, come in seguito meglio si dirà, alle finalità delle prove concorsuali vere e proprie. Invero, dalla formulazione letterale del bando emerge chiaramente come queste non sono per nulla assimilabili alle vere e proprie prove d'esame, tali essendo solo le prove scritte e le prove orali del concorso, essendo quelle preselettive prove finalizzate esclusivamente allo snellimento della procedura, al fine di assicurare economicità e celerità di espletamento dell'intero concorso (art.35 comma 3 lett. a del D.Lvo 165/2001).

Lo stesso bando qui impugnato le definisce chiaramente "eventuali", meramente eventuali (...L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR...Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ... e' reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva ...), essendo stato raggiunto però il risultato opposto alle stesse premesse logiche per cui l'istituto della prova preselettiva è pensato dal citato Regolamento sui concorsi, ossia la mera scrematura della platea eccessivamente ampia degli aspiranti. Il non prevedere quindi ab initio, quale requisito di accesso alle prove d'esame vere e proprie, come è stato fatto nel bando di concorso impugnato, una soglia minima di punteggio per finire poi non solo a far corrispondere il punteggio minimo pari a quello previsto per le prove d'esame (7/10), ma addirittura a farlo superare, contrasta quindi con la natura della procedura preselettiva (che prova d'esame non è) come evidenziata dallo stesso Regolamento sui concorsi.

È evidente infatti, che la selezione comparativa – per merito – dei candidati nel concorso, avviene solo attraverso le prove d'esame che vertono, come nel caso del bando impugnato, sulle materie specifiche del profilo professionale cui si accede mediante concorso e, pertanto, solo per dette prove si giustifica la scelta operata dal Legislatore di

richiedere per il loro superamento il raggiungimento di una soglia minima di punteggio equivalente a 7/10 (21/30 come previsto dal Regolamento sui concorsi). A fronte di ciò, appare quindi ingiustificato, oltre che illegittimo per violazione delle norme sopra rubricate, non fissare inizialmente la soglia minima di 6/10 per finire col richiedere per il superamento della procedura preselettiva e per l'ammissione quindi al concorso vero e proprio, il raggiungimento di una votazione minima così elevata (7,4/10) e non già la mera sufficienza (6/10).

La soglia pari a tre volte il numero dei posti appare illegittima non solo in astratto con riguardo alla sufficienza ma anche rispetto al bando stesso.

L'Amministrazione infatti è consapevole che la prova preselettiva serve solo a scremare tanto che vi avrebbe provveduto solo eccezionalmente a fronte di molti pretendenti.

Il bando, infatti, prevede che si proceda alla prova preselettiva se il numero dei candidati partecipanti in regione supera le quattro volte il numero dei posti banditi.

In Sicilia, ad esempio, con 75 posti banditi se i candidati fossero stati 299 non si sarebbe proceduto a prova preselettiva.

Irragionevole, allora, che solo perché si sono presentati più candidati e si sia attivata la procedura preselettiva la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, ora, solo sino a tre volte il numero dei posti banditi.

Quanto sopra merita la censura di questo Tribunale.

2) Violazione di legge - Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018.

Il CSPI nel rendere il parere sul concorso in oggetto, nel corso dell'adunanza del 11.12.2018, con riguardo alle prove di preselezione, chiedeva l'esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio.

Ciononostante, l'art. 3, comma 5 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, ha previsto che: "I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili". Il successivo art. 4, ai commi 3 e 4 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, così come l'art. 12, commi 6 e 7 hanno stabilito che: "3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".

Dall'esame delle disposizioni anzi menzionate si evince con chiarezza che la prova preselettiva ha il solo scopo di creare uno sbarramento che determini uno sfoltimento sostanziale dei candidati per l'accesso alle prove scritte e orali (es. nel Lazio a fronte di

9.833 domande presentate, considerato che i posti a disposizione sono in tutto 162, superano la preselezione 486 candidati).

A queste condizioni, la partecipazione tout court alle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione, che dovrebbero invece beneficiare della riserva del 30%, rappresenta una violazione palese del dettato di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando di concorso del 28.12.2018.

La violazione è acclarata dal fatto che il superamento delle prove preselettive non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

La prova in buona sostanza non serve a valutare i candidati ma solo a ridurre il numero.

Ne consegue un ulteriore punto di impugnazione che sarà oggetto di giudizio da parte di questo Collegio, in ragione del fatto che la quantità dei candidati viene solo diminuita senza alcun merito che venga riconosciuto per il superamento delle prove preselettive che possa essere sfruttato nella graduatoria finale, che già, per le argomentazioni sopra ampiamente dedotte, non consente ai ricorrenti di avvalersi nella sostanza dei benefici della riserva all'uopo formalizzata ma che di fatto non reca alcuna condizione di vantaggio nel corso della procedura concorsuale.

Per le argomentazioni evidenziate è opportuno prevedere per i ricorrenti l'esonero dalle prove preselettive.

3) Necessità della sospensione del provvedimento impugnato.

Da quanto sopra, è quanto mai evidente la necessità e la legittimità della sospensione dei provvedimenti impugnati, sia sotto il profilo del fumus boni iuris, data la manifesta illegittimità delle modalità di svolgimento della impugnata procedura concorsuale per tutte le ragioni sopra meglio argomentate, e sia sotto il profilo del periculum in mora, quale pregiudizio grave ed irreparabile che, nella non creduta ipotesi in cui non venga concessa da questo Tribunale la sospensione dell'esecutività dei detti provvedimenti, pregiudicherebbe irreparabilmente gli interessi dei ricorrenti in quanto con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 20 settembre 2019, nonché sul sito internet del Ministero, verrà reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte con inizio presumibilmente ad ottobre 2019 ed i ricorrenti rischiano pertanto di subire danni gravi ed irreparabili qualora non potessero, nelle more della definizione di merito del presente giudizio, partecipare, anche con riserva, alle medesime ed alle successive prove concorsuali. Pertanto, si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali.

* * *

Per tutto quanto suesposto, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

All'Ill. mo Tribunale adito che Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:

a) **in via preliminare e cautelare**, sospendere l'esecutività dell'esito delle prove preselettive del 11, 12 e 13 giugno 2019 relative al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 - 4^a Serie speciale Concorsi ed esami), nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale con decreto DDG n. 368 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale con decreto DDG 267 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Regionale con decreto n. 6634 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale con decreto n. 1769 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale con decreto n. 897 del 20.6.2019 nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo **disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive fasi concorsuali;**

b) **in via principale**, annullare comunque i predetti provvedimenti, in quanto manifestamente illegittimi sotto i profili tutti evidenziati, dedotti ed argomentati nel presente ricorso, riservata ogni separata azione nei confronti dell'Amministrazione resistente per l'accertamento ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa dei menzionati impugnati provvedimenti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 76 del T.U n. 115 del 2002 e succ. mod., si dichiara che la causa verte sul pubblico impiego e che, pertanto, la presente causa è soggetta al pagamento del Contributo Unificato in misura ridotta del 50%, per complessivi € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

1. MARIOTTO ANTONELLA

Elaborato della prova preselettiva

2. DI CARLUCCIO DOMENICO

Elaborato della prova preselettiva

3. ENARSI LEILA

a) Elaborato della prova preselettiva

b) Istanza di accesso agli atti

4. CORINALDESI MARIELLA

Elaborato della prova preselettiva

5. ZAMPORLINI LOREDANA

a) Elaborato della prova preselettiva

b) Esito prova preselettiva

6. GUALTIERI PATRIZIA

Elaborato della prova preselettiva

7. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR LAZIO

8. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR TOSCANA

9. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR PIEMONTE

10 . Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR LOMBARDIA

11.Elenco Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR MARCHE

Con perfetta osservanza.

Roma, 8.8.2019

Avv. Valerio FEMIA